

LEGGE N° 74 dell'11 MARZO 1974

La legge istituisce la figura degli operatori pratici

L'abilitazione si acquisisce dopo aver frequentato un apposito corso della durata di tre mesi e aver superato un esame teorico pratico

Legge il marzo 1974, n. 74

Parzialmente modificata dalla legge 30/91 e dal D.P.C.M. 26/05/2000

Art. 1 Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

- a) da veterinari;
- b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto la idoneità ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale.

Art. 2 Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, Facoltà universitarie, Istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della Sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal Veterinario provinciale e composta dall'Ispettore Agrario, da un rappresentante dell'Associazione Allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla Giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3 Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso della licenza elementare.

Art. 4 Gli allievi che abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 2, secondo comma, saranno iscritti in apposito elenco tenuto dal Veterinario della Provincia nella quale esplicheranno la loro attività, sotto la sorveglianza del suddetto veterinario. Per la tenuta dell'elenco medesimo il veterinario provinciale sentirà il parere della commissione zootecnica provinciale.

Art. 5 Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso sospetto di anormalità nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esiste, al veterinario ispettore di cui al seguente comma.

Il veterinario provinciale può nominare per gruppo di Comuni all'uopo consorziati un veterinario ispettore particolarmente preparato in ginecologia.

Le disposizioni contenute nella Legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.